



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 24/17/CONS

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
BEVILACQUA / SKY ITALIA S.R.L.
(GU14 n. 1265/16)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 12 gennaio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “*Regolamento*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza del Sig. Bevilacqua, del 24 maggio 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'istante, codice cliente n. 5870559, lamenta la mancata attivazione dei servizi televisivi in abbonamento, da parte dell'operatore Sky Italia S.r.l.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, il Sig. Bevilacqua ha dichiarato quanto segue:

- a. l'utente, per il tramite di un'associazione di consumatori, reclama di avere in essere con Sky Italia S.r.l. *“un contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi telefonici e adsl abbinati al servizio di abbonamento televisivo Sky al costo di euro 25,00”*;
- b. tuttavia, mentre il servizio telefonico è stato regolarmente attivato, i servizi televisivi a pagamento non sono mai stati erogati, nonostante ripetuti solleciti.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto l'attivazione dei servizi di competenza da parte di Sky Italia S.r.l.

2. La posizione dell'operatore

La società Sky Italia S.r.l., nelle memorie prodotte, ha dichiarato che *“non ha mai ricevuto alcuna richiesta di attivazione dei propri servizi, né alcun reclamo da parte del Sig. Bevilacqua”*; quindi, in sostanza, che l'utente non è titolare di alcun rapporto contrattuale con l'operatore.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può essere accolta, come di seguito precisato.

In via preliminare, giova precisare che, nonostante l'istanza di definizione di cui si discute risulti carente sia sotto il profilo della descrizione dei fatti che delle richieste conclusive, il relativo procedimento è stato avviato esclusivamente nell'ottica del *favor utentis*, per accertare, in sede istruttoria, la sussistenza o meno di pregiudizi suscettibili di indennizzo a carico dell'istante.

Tuttavia, atteso che in atti non risultano documenti probanti la sussistenza di un rapporto contrattuale tra l'utente e l'operatore, considerato che quanto addotto da Sky Italia S.r.l. in memorie non è stato oggetto di contestazione da parte dell'istante, deve ritenersi infondata la domanda del Sig. Bevilacqua volta ad ottenere, da parte dell'operatore, l'erogazione di servizi di *pay-tv* in assenza di qualsivoglia titolo contrattuale.

Ad adiuvandum si osserva, altresì, che al fascicolo non vi è prova che l'istante abbia trasmesso a Sky Italia S.r.l. i reclami e le segnalazioni che ha addotto di aver inviato.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per le infrastrutture e le reti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Presidente, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità rigetta l'istanza del Sig. Bevilacqua nei confronti della società Sky Italia S.r.l. per le motivazioni espresse in premessa.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi